



Circolare n. 50

Oggetto: il pagamento delle retribuzioni – novità dal 1° luglio 2018

A partire dal 1° luglio 2018, entra in vigore il **divieto per le aziende di pagare le retribuzioni in contanti** ai propri dipendenti, collaboratori e soci lavoratori; pertanto, le uniche modalità utilizzabili saranno:

- **Bonifico** bancario o postale,
- Pagamento in **contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha il conto corrente aperto**,
- Emissione di **assegno consegnato direttamente al dipendente/collaboratore/socio**. In caso di impedimento, l'assegno può essere consegnato al coniuge, al convivente o ad un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
- **Strumenti elettronici**.

Il divieto di pagamento vale anche nei confronti degli anticipi di pagamento.

Il divieto

Il divieto di utilizzo del contante riguarda **tutti i rapporti di lavoro**, a prescindere dalle modalità con cui si svolge la prestazione, sia questa di natura subordinata o autonoma:

- Rapporti di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato;
- Rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i soci;
- Rapporti di lavoro autonomo occasionale.



Le esclusioni

Sono, invece, esclusi dall'obbligo di pagamento in contanti:

- I rapporti di lavoro instaurati con le **Pubbliche Amministrazioni**;
- I rapporti di **lavoro domestico**.

Inoltre, dall'interpretazione letterale della norma, sembrano esclusi i rapporti di tirocinio.

Ma, se l'importo dovuto supera i 3.000,00 euro, anche in relazione ai rapporti esclusi è vietato il pagamento in contanti.

Tale divieto sussiste anche nel caso in cui il pagamento in contanti sia suddiviso in più soluzioni – tutte inferiori alla soglia massima – che sia creato con il solo scopo di eludere la norma di legge.

Le sanzioni

Il pagamento della retribuzione effettuato con denaro contante comporterà violazione alla disposizione in oggetto e l'emissione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro – con la nota n. 4538/2018 – ha precisato che la norma risulta violata se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) Quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
- b) Nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

Trattandosi di un illecito non sanabile materialmente non si può applicare l'istituto della diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 e, pertanto, la relativa sanzione è determinata nella misura ridotta ad un terzo del massimo (pari a 1.666,67 euro).



Precisazioni: La firma del lavoratore sulla busta paga

In base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, ma attesta esclusivamente la consegna del prospetto stesso.



Pertanto, resta a carico del datore di lavoro la prova dell'avvenuto pagamento, attraverso documenti idonei.

In corso di sviluppo

La Legge di Bilancio 2018 prevede che il Governo stipuli con:

- Le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale,
- L'Associazione bancaria italiana,
- La società Poste italiane Spa,

una convenzione atta ad individuare gli **strumenti di comunicazione idonei** a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della disposizione summenzionata.

<u>QUANDO VIGE IL DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto di lavoro dipendente; • Rapporto di collaborazione; • Socio lavoratore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; • Rapporto di lavoro domestico.
	
SEMPRE , a prescindere dall'importo	NO se l'importo è inferiore a 3.000 euro
	SI se l'importo è superiore a 3.000 euro
<p>Il divieto di pagamento vale anche nei confronti degli anticipi di pagamento.</p> <p>In caso di divieto, questo sussiste anche nel caso in cui il pagamento in contanti sia suddiviso in più soluzioni – tutte inferiori alla soglia massima – che sia creato con il solo scopo di eludere la norma di legge.</p>	
<u>I METODI DI PAGAMENTO ALTERNATIVI AL CONTANTE</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Bonifico bancario o postale, • Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha il conto corrente aperto, • Emissione di assegno consegnato direttamente al dipendente/collaboratore/socio. In caso di impedimento, l'assegno può essere consegnato al coniuge, al convivente o ad un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni. • Strumenti elettronici. 	